



GROUPAMA PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione

Condizioni generali di contratto

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma

Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 204.342.840 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Premessa

Il Contratto è disciplinato dalle:

- Condizioni generali di contratto che seguono;
- da quanto indicato nel documento di polizza, comprensivo di eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

Art. 1 - Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate.

Art. 2 - Prestazioni

Prestazione in forma di rendita vitalizia

In base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere, all'età pensionabile dell'Iscritto, il pagamento di una rendita vitalizia. L'importo della rendita vitalizia viene calcolato moltiplicando il montante maturato sulla posizione individuale alla data richiesta di erogazione della rendita vitalizia per il coefficiente di conversione riportato in allegato, corrispondente al tipo di rendita prescelta e relativo al sesso, all'età dell'Iscritto all'atto della conversione, all'anno di nascita dell'Iscritto nonché alla rateazione prescelta per il pagamento della rendita.

L'età pensionabile sarà quella stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipare a forme pensionistiche complementari complessivamente per almeno 5 anni; È consentita la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica anche dopo il raggiungimento del limite dell'età pensionabile.

La posizione individuale, derivante dai contributi corrisposti al netto delle spese e del costo dell'eventuale garanzia accessoria di premorienza ed invalidità permanente, viene annualmente rivalutata in base a quanto previsto dalla "Clausola di rivalutazione".

Nei casi previsti dal D. Lgs. 252/2005, l'Iscritto può ottenere, un'anticipazione della posizione individuale maturata o il riscatto parziale o totale, così come previsto agli Artt. 18, 19 e 20.

Prestazione in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

L'Aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Tale anticipazione può essere richiesta anche con un anticipo di 10 anni rispetto ai requisiti anagrafici di accesso al regime obbligatorio di appartenenza, se l'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

L'Aderente potrà valutare quanta parte del montante accumulato destinare alla Rendita Temporanea e potrà richiedere la prestazione utilizzando l'apposito modulo di richiesta, indicando la percentuale di smobilizzo della posizione accumulata. La parte di montante previdenziale richiesta a titolo di RITA, sarà mantenuta nella Gestione Separata ValorePiù Previdenza in modo da beneficiare dei relativi rendimenti. La periodicità di erogazione della rendita temporanea è trimestrale.

Art. 3 - Designazione beneficiaria

Ai sensi del D. Lgs. 252/2005, beneficiario della prestazione di rendita vitalizia e dell'eventuale prestazione accessoria in caso di invalidità permanente è l'Iscritto, beneficiari in caso di premorienza dell'Iscritto sono gli eredi di quest'ultimo.

Art. 4 - Conclusione ed efficacia del contratto

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- il documento di polizza, firmato dalla Società, viene sottoscritto dall'Iscritto;
- oppure
- l'Iscritto, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso.

Salvo quanto previsto al comma 1° del presente articolo, gli effetti del contratto decorrono, a condizione che sia stato corrisposto il primo contributo, dalle ore 24:00 del giorno di conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno ivi previsto.

Il primo contributo corrisposto dall'Iscritto, viene accettato da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine"; pertanto il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà la sua efficacia dal buon fine del pagamento.

Art. 5 - Rischio di morte ed invalidità permanente

Rischio morte della garanzia base

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto di cambiamenti di professione dell'Iscritto.

Rischio morte ed invalidità permanente della garanzia accessoria

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.

Sono esclusi dalla garanzia accessoria il decesso o l'invalidità permanente causati da:

- dolo dell'Iscritto o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Iscritto a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Iscritto ad atti di terrorismo, rivoluzione, fatti di guerra, guerra civile, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Aderente, alle condizioni stabilite dal Ministero competente;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Iscritto non abbia superato mai, a norma delle disposizioni in vigore, gli esami di abilitazione;
- incidente di volo, se l'Iscritto viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- pratica, anche puramente ricreativa, delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalate di roccia o con accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, speleologia, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, ecc.), immersioni subacquee con autorespiratore o in apnea in profondità superiori a 5 metri, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, idrosci acrobatico, caccia grossa, equitazione (partecipazione a competizioni), guidoslitta, skeleton, rafting e sport estremi in genere. E' possibile estendere la copertura a tali attività, se praticate dall'Iscritto, dietro esplicita richiesta e previa corresponsione del relativo sovrappremio. In caso di mancata richiesta da parte dell'Aderente, la Società, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1898 del c.c., si rivarrà riducendo la somma dovuta in caso di sinistro in proporzione della differenza tra il costo convenuto e quello che sarebbe stato richiesto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;
- partecipazione a gare e corse di velocità, incluse le relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore. Pratica delle seguenti attività sportive a livello professionale: rugby, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, pugilato, atletica pesante. E' possibile estendere la

copertura a tali attività, se praticate dall'Isritto, dietro esplicita richiesta e previa corresponsione del relativo sovrappremio;

- esercizio delle seguenti attività lavorative: forze armate-forze di polizia, guardie giurate e vigili del fuoco (salvo che l'Isritto svolga unicamente attività di impiegato in uffici interni), lavoro su piattaforme marine, lavoro su tetti ed impalcature (muratore, imbianchino, idraulico, antennista, carpentiere, etc.), lavoro su imbarcazioni (marinaio, pescatore, elettricista e macchinista), attività che comportano l'utilizzo di altiforni, attività che comportano l'utilizzo di teleferiche, attività a contatto con sostanze nocive o tossiche, attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V, attività che comportano l'utilizzo di automezzi con trasporto di materiale pericoloso, attività che richiede l'uso delle armi, attore e artista che svolgono attività pericolose, attività subacquee, collaudatori di autoveicoli e motocicli, attività a contatto con esplosivi, lavoro nel sottosuolo (speleologi, minatori o simili che lavorano nel sottosuolo), lavoro nei reparti di malattie infettive, attività di radiologo e batteriologo, pilota o membro dell'equipaggio di qualsiasi aeromobile, giornalista o fotografo o cameraman se svolgono missioni in zone a rischio per guerra, guerra civile o rivoluzione. E' possibile estendere la copertura a tali attività lavorative, se esercitate dall'Isritto, dietro specifica richiesta e previa corresponsione del relativo sovrappremio. In caso di mancata richiesta da parte dell'Aderente, la Società, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1898 e 1926 del c.c., si rivarrà riducendo la somma dovuta in caso di sinistro in proporzione della differenza tra il costo convenuto e quello che sarebbe stato richiesto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;
- esiti di infortuni e malattie che abbiano dato origine a sintomi, cure ed esami e che comportino, all'atto della stipula del contratto, un'alterazione delle condizioni di salute dell'Isritto, salvo che gli stessi non siano stati dichiarati in modo esplicito e per iscritto alla stipula del contratto;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

Il rischio di morte ed invalidità permanente della sola garanzia accessoria è inoltre escluso dalla garanzia nei casi di carenza contrattuale previsti all'Art. 7, qualora essi siano espressamente richiamati nel contratto; in questi casi la Società paga il solo il capitale assicurato con la Garanzia base.

Art. 6- Dichiarazioni dell'Aderente

Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte e complete.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'adesione o dalla sua riattivazione, la polizza non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Aderente nel modulo di adesione e negli altri documenti, salvo il

caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. L'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute dalla Società.

Art. 7 - Clausole di carenza contrattuale per la sola garanzia accessoria di premorienza ed invalidità permanente

a) Condizioni di carenza per contratti emessi in assenza di visita medica

Premesso che l'Aderente può richiedere che gli venga accordata la piena garanzia accessoria senza il periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni contrattuali, rimane convenuto che, qualora il decesso o l'invalidità permanente dell'Aderente avvengano entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, la Società paga il solo capitale assicurato con la garanzia base al momento del decesso.

La Società non applicherà entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto il capitale relativo alla garanzia accessoria è pienamente operante, qualora il decesso o l'invalidità permanente siano conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite

cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso o l'invalidità permanente.

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell' Iscritto avvenga entro i primi 5 anni dalla conclusione del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la Società paga il solo capitale assicurato con la garanzia base al momento del decesso.

b) Contratti emessi con visita medica in assenza del test HIV

Premesso che l'Aderente si deve sottoporre a visita medica producendo gli accertamenti sanitari richiesti dalla Società per l'assunzione del rischio morte ed invalidità permanente in relazione alla somma assicurata, nel caso in cui non intenda eseguire gli esami clinici per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle condizioni contrattuali, rimane convenuto che se il decesso dell'Aderente avviene entro i primi 7 anni dalla conclusione del contratto ed è dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la Società paga il solo capitale assicurato con la garanzia base al momento del decesso.

Art. 8 - Revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto, l'Aderente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata presso la sede della Società e così intestata: Groupama Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita – Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 ROMA.

A fronte della revoca, la Compagnia annulla la proposta di assicurazione pervenuta.

Art. 9 - Recesso dal contratto

L'Aderente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Direzione della Società e così intestata: Groupama Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita – Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 ROMA, allegando l'originale di polizza con le eventuali appendici.

Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione da parte della Società. L'esercizio del diritto del recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia all'Aderente che alla Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborserà all'Aderente, previa restituzione dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il contributo corrispostole al netto della commissione una tantum e la parte del contributo che ha coperto il rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Art. 10 - Durata dei contributi

La durata dei contributi ricorrenti viene fissata liberamente dall'Aderente fino ad un massimo pari alla differenza in anni interi tra l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e quella di adesione. E' possibile prolungare la durata oltre l'età pensionabile.

Art. 11 - Contributi ricorrenti

Il programma prevede una serie di contributi che possono essere effettuati secondo ricorrenze trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali senza l'applicazione di interessi dovuti alla rateazione.

Sul contributo corrisposto all'atto dell'adesione è prevista una commissione una tantum pari a € 10,00. L'importo del contributo da corrispondere annualmente viene stabilito dall'Aderente, anche in misura fissa, all'atto dell'adesione e può essere variato ad ogni ricorrenza annuale senza alcun tipo di penalizzazione.

I lavoratori dipendenti possono contribuire conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. I lavoratori dipendenti che al 28 aprile 1993 già erano iscritti a forme di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR ad una quota dello stesso.

Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi.

Inoltre è possibile sospendere la contribuzione in qualsiasi momento, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito.

I contributi vengono accettati da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine" degli stessi.

Art. 12 - Contributi aggiuntivi

In qualunque momento, coincidente o successivo alla data di adesione, l'Isritto ha facoltà di corrispondere dei contributi aggiuntivi.

I contributi aggiuntivi vengono accettati da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine" degli stessi.

Art. 13 - Spese del contratto

Da ciascun contributo (inclusi i contributi aggiuntivi), al netto del costo eventuale della garanzia accessoria di premorienza ed invalidità permanente, vengono detratti i caricamenti (destinati a coprire i costi di acquisizione, di incasso e di gestione amministrativa del contratto che la Società deve sostenere), pari al 4,0% del contributo, con esclusione dei trasferimenti in entrata. Per il contributo corrisposto all'atto dell'adesione, al netto di eventuali trasferimenti in entrata, il caricamento del 4,0%, viene prelevato dal contributo al netto della commissione una tantum di 10,00 Euro.

Art. 14 - Investimento nella gestione separata ValorePiù Previdenza

I singoli contributi, al netto delle spese e dell'eventuale costo relativo alla garanzia accessoria di premorienza ed invalidità permanente, vengono investiti nella gestione separata ValorePiù Previdenza in coincidenza del giorno della relativa corresponsione.

Art. 15 - Interruzione dei contributi e ripresa degli stessi in epoca successiva

Nel caso in cui l'Isritto abbia sospeso la contribuzione (fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito), trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata non corrisposta, il contratto rimane in vigore per la posizione individuale maturata in corrispondenza delle rate già corrisposte e dell'eventuale quote di TFR che continueranno a confluire; la posizione individuale continuerà a rivalutarsi alle successive ricorrenze annuali.

L'interruzione comporta l'annullamento dell'eventuale garanzia accessoria di premorienza ed invalidità permanente, qualunque sia il numero dei contributi corrisposti. In caso di ripresa dei contributi ricorrenti, l'Isritto fisserà nuovamente la durata residua degli stessi, tenendo presente che il livello del caricamento sarà pari al 4,0% indipendentemente dal numero dei contributi anni residui.

Nel caso in cui si volesse attivare anche la garanzia accessoria di premorienza ed invalidità permanente, si dovranno nuovamente sottoscrivere le dichiarazioni sullo stato di salute dell' Isritto e produrre, se richiesto dalla Società, nuovi accertamenti sanitari.

Art. 16 - Trasferimento in altra "Forma Pensionistica Individuale" ovvero in un "Fondo Pensione Complementare"

Il trasferimento in altra "Forma Pensionistica Individuale" ovvero in un "Fondo Pensione Complementare", può essere effettuato trascorsi due anni dalla conclusione del contratto; il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche. Ai sensi del D. Lgs. 252/2005, l'Isritto ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale al "Fondo Pensione Complementare" al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa senza vincoli temporali. La somma da trasferire sarà pari al 100% della posizione individuale maturata al netto della commissione prevista al successivo art. 21.

In caso di trasferimento, l'eventuale garanzia accessoria di premorienza decade, senza diritto a capitale ridotto od a valore di riscatto.

Art. 17 - Anticipazioni

Ai sensi del D. Lgs. 252/2005, l'Isritto può richiedere, con apposita domanda corredata di idonea documentazione (v. Documento sulle anticipazioni), un'anticipazione sulla posizione individuale maturata, esclusivamente nei casi previsti dalla legge.

L'aderente può ottenere l'anticipazione della posizione individuale, in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica, fino al 75 per cento della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, art. 11 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 252/2005).

L'aderente può inoltre ottenere l'anticipazione della posizione individuale, dopo 8 anni di iscrizione al Piano Individuale Pensionistico:

- fino al 75 per cento della posizione maturata per l'acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli (art. 11 comma 7 lettera b) del D.Lgs. 252/2005);
- fino al 75 per cento della posizione maturata per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR n. 380 del 6 giugno 2001 (art. 11 comma 7 lettera b) del D.Lgs. 252/2005);
- fino al 30 per cento della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell'isritto (art. 11 comma 7 lettera c) del D.Lgs. 252/2005).

Per la maturazione degli otto anni di iscrizione, sono tenuti in considerazione tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Isritto, per i quali non si sia esercitato il riscatto.

L'importo dell'anticipazione viene ridotto della commissione prevista al successivo art. 21.

Art. 18 - Riscatto Totale o Parziale della posizione individuale

Ai sensi del d. Lgs 252/2005, l'Isritto può riscattare la posizione individuale maturata, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria. In questo caso la posizione individuale può essere riscattata nella misura massima del 50%.
- in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. In questo caso la posizione individuale può essere riscattata in misura totale. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel

quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.

Il valore di riscatto viene ridotto della commissione prevista al successivo art. 21.

In caso di riscatto parziale, il contratto rimarrà in vigore per la posizione individuale residua, pari all'importo maturato e non riscattato, comunicato dalla Società unitamente alla liquidazione parziale.

In caso di riscatto totale del contratto, l'eventuale garanzia accessoria di premorienza decade, senza diritto a capitale ridotto od a valore di riscatto.

Art. 19 - Riscatto Totale in caso di decesso dell' Iscritto

Ai sensi del D. Lgs. 252/2005, in caso di decesso dell'Iscritto prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, la posizione individuale viene riscattata dagli eredi. Il valore di riscatto sarà pari al 100% della posizione individuale maturata con la garanzia base, maggiorata di una percentuale determinata in funzione dell'età assicurativa raggiunta dall'Iscritto al momento del decesso, al netto della commissione prevista al successivo art. 21.

La maggiorazione sarà pari:

- all' 1,0% della posizione individuale maturata con tutti i contributi corrisposti, se l'età assicurativa raggiunta dall'Iscritto non supera i 35 anni;
- allo 0,5% se l'età è compresa tra i 36 ed i 45 anni;
- allo 0,3% se l'età è compresa tra i 46 ed i 55 anni;
- allo 0,1% se l'età assicurativa supera i 55 anni.

Nel caso sia stata prevista la garanzia accessoria di premorienza ed invalidità permanente ed il contratto sia al corrente con i contributi annui, il valore di riscatto della garanzia base sarà integrato dal capitale assicurato alla data del decesso con la garanzia accessoria.

Art. 20 - Liquidazione della garanzia accessoria in caso di invalidità permanente

Nel caso in cui l'Iscritto venga riconosciuto invalido in via permanente prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, nel contratto sia stata prevista la specifica garanzia accessoria e lo stesso sia al corrente con i contributi annui, viene liquidato all'Iscritto l'importo del capitale assicurato alla data dell'invalidità permanente. Il pagamento del capitale a seguito dell'invalidità permanente, comporta l'annullamento della garanzia accessoria.

Art. 21 - Liquidazioni prima dell'accesso alla prestazione pensionistica

L'ammontare da liquidare in caso di riscatto totale o parziale della posizione individuale od in caso di trasferimento della "Posizione Pensionistica Individuale" viene ridotto di una commissione pari al 5 per mille, con un minimo di 30,00 Euro ed un massimo di 100,00 Euro.

I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista al successivo art. 23.

Nel caso di erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) non sono previsti costi.

Art. 22 - Rendita vitalizia

Ai sensi del D. Lgs. 252/2005, è prevista l'erogazione della rendita vitalizia al pensionamento dell'Iscritto. A scelta dell'Iscritto, da farsi entro 10 giorni dal pensionamento, la rendita vitalizia rivalutabile potrà essere:

- a) una rendita vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell' Iscritto;
- b) una rendita vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Iscritto, con maggiorazione del 20% dell'importo in caso di non autosufficienza;
- c) una rendita rivalutabile certa per i primi 5 o 10 o 15 anni (a scelta dell' Iscritto) e successivamente vitalizia: detta rendita per i primi 5/10/15 anni viene corrisposta all'Iscritto o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio; successivamente la rendita verrà corrisposta all' Iscritto o se e finché questi sarà in vita;

d) una rendita vitalizia rivalutabile su due teste (quella dell' Iscritto e quella di un altro vitaliziando designato dall'Iscritto tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio) reversibile totalmente o parzialmente a favore del secondo vitaliziando.

L'importo della rendita vitalizia viene calcolato moltiplicando il montante maturato sulla posizione individuale per il coefficiente di conversione corrispondente al tipo di rendita prescelta e relativo al sesso, all'età dell'Iscritto all'atto della conversione, all'anno di nascita dell'Iscritto e nonché alla rateazione prescelta per il pagamento della rendita (che può essere con rateazione annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale e mensile); tali coefficienti sono riportati in allegato.

La rendita vitalizia non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

I coefficienti di conversione consentono, in funzione della periodicità richiesta, la determinazione della rendita annuale; in caso di periodicità sub-annuale, la corrispondente rata della rendita si otterrà dividendo l'importo annuale della rendita per il numero della rate sub-annuali.

I coefficienti per la determinazione del valore iniziale della rendita vitalizia in vigore alla conclusione del contratto, sono stati calcolati in base alla tavola di sopravvivenza ricavata dalle proiezioni della popolazione italiana pubblicate dall'Associazione nazionale fra le Imprese di Assicurazione nel 2005, applicando un tasso tecnico pari al 2% annuo composto posticipato ed un caricamento del 2% per le spese di erogazione della rendita vitalizia.

Il costo della garanzia di non autosufficienza, è pari al 5% della posizione individuale maturata al momento della conversione.

I coefficienti di conversione potranno essere modificati a condizione che:

1. siano trascorsi tre anni dalla data di conclusione del contratto
2. il periodo intercorrente tra la data di applicazione delle modifiche e l'erogazione della rendita vitalizia non risulti inferiore a 3 anni
3. la rendita vitalizia non sia in corso di erogazione
4. le modifiche delle basi demografiche trovino corrispondenza con la variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli di polizze
5. delle modifiche sia stata data comunicazione all'Iscritto almeno 90 giorni prima dell'applicazione, precisando le conseguenze economiche sulle prestazioni assicurate.

Nell'ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione, l' Iscritto, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza che ciò incida sulla posizione maturata, così come previsto al precedente art. 16.

A scelta dell'Iscritto, la Società può erogare, unitamente alla rendita vitalizia, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata; in questo caso la rendita vitalizia viene determinata in base all'effettiva somma convertita.

Qualora l'importo della rendita pensionistica, ottenuta convertendo il 70% dell'intero capitale maturato, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 335/95, l'Iscritto può richiedere la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l'importo annuo della rendita pensionistica, non si applica agli Iscritti trasferiti da altri Fondi Pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta al momento del trasferimento, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

Art. 23 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa, unitamente all'originale di polizza e delle eventuali appendici, i documenti elencati di seguito. In caso di consegna degli originali di polizza presso l'agenzia, verrà rilasciata una fotocopia degli stessi, riportante, per ricevuta, il timbro dell'agenzia e la data di ricevimento.

In caso di decesso:

- certificato di morte dell'Isritto;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e con l'indicazione degli eredi legittimi;
- copia autentica del testamento, se esistente;
- decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario minorenne o incapace.

Inoltre, in caso di garanzia accessoria di premorienza:

- relazione sanitaria del medico curante sulle cause del decesso;
- copia dell'eventuale cartella clinica completa di anamnesi, relativa al primo ricovero;
- qualora le circostanze del decesso siano particolari, l'ulteriore documentazione in relazione al sinistro stesso, anche di carattere sanitario, eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

In caso di invalidità permanente o non autosufficienza:

- relazione sanitaria del medico curante sulle cause dell'invalidità permanente o della non autosufficienza;
- copia dell'eventuale cartella clinica completa di anamnesi, relativa al primo ricovero;
- copia dell'eventuale documentazione comprovante lo stato di invalidità permanente riconosciuto dall'Ente preposto, ovvero dello stato di non autosufficienza;
- qualora le circostanze dell'invalidità permanente o della non autosufficienza siano particolari, l'ulteriore documentazione in relazione al sinistro stesso, anche di carattere sanitario, eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

In caso di riscatto totale o parziale del contratto:

- richiesta sottoscritta dall'Isritto, con esplicita indicazione dell'importo lordo richiesto in Euro in caso di riscatto parziale;
- documentazione completa attestante i requisiti necessari ai sensi del D. Lgs. 252/2005.

In caso di vita dell'aderente per l'erogazione anticipata della prestazione pensionistica sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) nei casi previsti dal Decreto:

Per gli aderenti che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, i documenti da allegare sono:

- Copia di un documento di identità dell'associato;
- Attestazione della cessazione dell'attività lavorativa e dello stato di inoccupazione alla data della richiesta;
- Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza

In quest'ultimo caso sono documenti utili: l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps; ECOCERT rilasciato dall'Inps o altro certificato dell'ente di appartenenza.

Alternativamente, per gli aderenti che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi:

- Copia di un documento di identità dell'associato;
- Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (es. certificazione centro per l'impiego).

Per maggiori dettagli sulla documentazione necessaria si rinvia al relativo modulo di richiesta (RITA).

In caso di anticipazione:

- la documentazione specificata nell'apposito "Documento sulle anticipazioni".

In caso di erogazione della rendita vitalizia:

- certificato di esistenza in vita (o relativa autocertificazione) dell'Iscritto, consegnato ad ogni ricorrenza annuale o dietro specifica richiesta della Società.

La Società, una volta ricevuta la documentazione suddetta, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro trenta giorni dall'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici (in caso

di smarrimento degli originali di polizza, l'avente diritto dovrà consegnare specifica denuncia rilasciata presso le autorità competenti, quali Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento

viene effettuato presso la sede o la competente agenzia della Società, ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente dei Beneficiari.

Art. 24 - Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza, l'Iscritto o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Art. 25 - Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico dell'Iscritto o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 26 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, come definito nell'art. 3 del D. Lgs. 06/09/2005, n. 206.

CONDIZIONI REGOLANTI LA GARANZIA DI NON AUTOSUFFICIENZA RELATIVAMENTE ALLA RENDITA VITALIZIA IN EROGAZIONE (OPZIONE B)

Art. 1 - Prestazione assicurata

Il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, comporta l'incremento del 20% dell'importo della rendita vitalizia in corso di erogazione, a condizione che l'Iscritto, al momento del pensionamento, abbia richiesto l'opzione nella specifica tipologia di rendita vitalizia (opzione b).

Art. 2 - Definizione dello stato di non autosufficienza

La non autosufficienza viene riconosciuta all'Iscritto che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica avvenuta dopo l'inizio di erogazione della rendita vitalizia, comunque indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, non sia più autosufficiente nel compimento di almeno tre dei seguenti atti di vita quotidiana:

- assunzione di alimenti
- espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale
- la deambulazione
- l'indossare gli indumenti.

Si considera non autosufficiente anche l'Iscritto che necessita di sorveglianza continua.

Art. 3 - Decorrenza ed esclusioni della garanzia di non autosufficienza

La garanzia di non autosufficienza decorre dalla data di opzione della specifica rendita vitalizia (opzione b) richiesta dall'Iscritto al momento del pensionamento ed a condizione che la malattia organica o lesione fisica, che comporti lo stato di non autosufficienza, sia avvenuta dopo l'inizio di erogazione della rendita vitalizia. È escluso dalla garanzia lo stato di non autosufficienza causato da:

- dolo dell'Iscritto o del Beneficiario;

- partecipazione attiva dell'Iscritto a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Iscritto o ad atti di terrorismo, rivoluzione, fatti di guerra, guerra civile, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Iscritto, alle condizioni stabilite dal Ministero competente;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Iscritto non abbia superato mai, a norma delle disposizioni in vigore, gli esami di abilitazione;
- incidente di volo, se l'Iscritto viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- pratica, anche puramente ricreativa, delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalate di roccia o con accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, speleologia, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, ecc.), immersioni subacquee con autorespiratore o in apnea in profondità superiori a 5 metri, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, idrosci acrobatico, caccia grossa, equitazione (partecipazione a competizioni), guidoslitta, skeleton, rafting e sport estremi in genere. E' possibile estendere la copertura a tali attività, se praticate dall' Iscritto, dietro esplicita richiesta e previa corresponsione del relativo sovrappremio. In caso di mancata richiesta da parte dell'Iscritto, la Società, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1898 del c.c., si rivarrà riducendo la somma dovuta in caso di sinistro in proporzione della differenza tra il costo convenuto e quello che sarebbe stato richiesto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;
- partecipazione a gare e corse di velocità, incluse le relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore. Pratica delle seguenti attività sportive a livello professionale: rugby, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, pugilato, atletica pesante. E' possibile estendere la copertura a tali attività, se praticate dall' Iscritto, dietro esplicita richiesta e previa corresponsione del relativo sovrappremio;
- esercizio delle seguenti attività lavorative: forze armate-forze di polizia, guardie giurate e vigili del fuoco (salvo che l' Iscritto svolga unicamente attività di impiegato in uffici interni), lavoro su piattaforme marine, lavoro su tetti ed impalcature (muratore, imbianchino, idraulico, antennista, carpentiere, etc.), lavoro su imbarcazioni (marinaio, pescatore, elettricista e macchinista), attività che comportano l'utilizzo di altiforni, attività che comportano l'utilizzo di teleferiche, attività a contatto con sostanze nocive o tossiche, attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V, attività che comportano l'utilizzo di automezzi con trasporto di materiale pericoloso, attività che richiede l'uso delle armi, attore e artista che svolgono attività pericolose, attività subacquee, collaudatori di autoveicoli e motocicli, attività a contatto con esplosivi, lavoro nel sottosuolo (speleologi, minatori o simili che lavorano nel sottosuolo), lavoro nei reparti di malattie infettive, attività di radiologo e batteriologo, pilota o membro dell'equipaggio di qualsiasi aeromobile, giornalista o fotografo o cameraman se svolgono missioni in zone a rischio per guerra, guerra civile o rivoluzione. E' possibile estendere la copertura a tali attività lavorative, se esercitate dall' Iscritto, dietro specifica richiesta e previa corresponsione del relativo sovrappremio. In caso di mancata richiesta da parte dell'Iscritto, la Società, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1898 e 1926 del c.c., si rivarrà riducendo la somma dovuta in caso di sinistro in proporzione della differenza tra il costo convenuto e quello che sarebbe stato richiesto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;
- esiti di infortuni e malattie che abbiano dato origine a sintomi, cure ed esami e che comportino, all'atto della conversione in rendita vitalizia, un'alterazione delle condizioni di salute dell'Iscritto, salvo che gli stessi non siano stati dichiarati in modo esplicito e per iscritto all'atto della conversione;
- negligenza, imprudenza e imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazione di rendita (maggiorazione del 20%) non viene erogata se è comprovato che l' Iscritto di sua volontà non ha consultato i medici o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute.

Art. 4 - Denuncia in caso di non autosufficienza

Verificatosi lo stato di non autosufficienza, l'Isritto od altra persona in sua vece deve farne denuncia alla Società per i necessari accertamenti facendo pervenire alla Società medesima, a mezzo lettera raccomandata, anche la documentazione prevista all'art. 23 delle Condizioni generali di Contratto.

A richiesta della Società, l'Isritto e colui che ha fatto la denuncia dell'invalidità, sono obbligati a rendere, con verità ed esattezza, le dichiarazioni ed a fornire le prove che potessero apparire utili per l'accertamento delle cause dell'invalidità permanente e della sua gravità, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Isritto.

Art. 5 - Accertamento dello stato di non autosufficienza

La Società si impegna ad accertare l'esistenza dello stato di non autosufficienza entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della denuncia, completa di tutta la documentazione richiesta.

Il riconoscimento, da parte della Società dello stato di non autosufficienza, comporta la liquidazione della maggiorazione prevista sulla rendita vitalizia in corso di erogazione a partire dalla data di denuncia.

Art. 6 - Controversie sul riconoscimento della non autosufficienza

Nel caso di disaccordo sul riconoscimento della non autosufficienza, l'Isritto ha facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata indirizzata alla Società, la decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l'altro dal Isritto ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti.

In caso di mancato accordo la scelta del terzo arbitro sarà demandata, anche ad istanza di una sola delle due parti, al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza dell'Isritto.

Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, come amichevole compositore, senza formalità di procedura, con parere vincolante anche se uno dei componenti rifiuta di firmare il relativo verbale, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di parti contrattuali. Gli arbitri, ove lo ritengano opportuno, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Ciascuna delle parti sopporta le spese e le competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle parti.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali Groupama Assicurazioni S.p.A. riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal regolamento della gestione separata denominata "ValorePiù Previdenza", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara, entro il 30 dicembre di ogni anno, il rendimento annuo da attribuire agli Isritti, pari al 100% del rendimento finanziario della gestione separata ValorePiù Previdenza cui all'art. 3 del Regolamento, al netto delle commissioni di gestione, quest'ultime pari all'1,65% delle media degli investimenti a copertura delle riserve.

La misura di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito; viene comunque garantita ogni anno la rivalutazione della posizione individuale pari al valore minore tra la misura annua stabilita dagli artt. 11, 12 e 13 del Regolamento ISVAP N. 21 del 28 marzo 2008 e il 2,0%.

Nel primo anno assicurativo, la percentuale di rivalutazione garantita, in base ai dati disponibili, è pari al 2,0% annuo. In occasione della comunicazione annuale delle prestazioni rivalutate, la Compagnia indicherà la percentuale di rivalutazione garantita l'anno successivo.

In caso di erogazione della rendita vitalizia viene riconosciuta una garanzia di interesse, sotto forma di tasso tecnico, fino ad un massimo del 2,0% annuo costante; conseguentemente, se il tasso tecnico è pari al 2,0%, la misura di rivalutazione si ottiene dividendo per 1,02 la differenza fra il rendimento attribuito ed il tasso tecnico del 2,0%, già conteggiato nel calcolo dei coefficienti di opzione del montante maturato in rendita vitalizia.

B) RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il primo gennaio di ogni anno, la Garanzia Base in pieno vigore viene rivalutata mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca, fermo rimanendo l'ammontare annuo del contributo.

Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma dei punti precedenti, entro il 30 dicembre che precede il suddetto anniversario.

Il capitale rivalutato sarà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando la riserva matematica accantonata per la misura di rivalutazione.

I contributi ricorrenti ed i contributi aggiuntivi corrisposti tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente quello della rivalutazione, al netto della commissione una tantum, del caricamento e dell'eventuale costo relativo alla copertura accessoria, verranno rivalutati pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, in base al periodo che intercorre tra la data di corresponsione di ciascun contributo ed il 1° gennaio dell'anno successivo.

In caso di liquidazione del capitale maturato o della conversione dello stesso in rendita vitalizia ad una data non coincidente con l'anniversario, verrà riconosciuta una rivalutazione pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza e la data di richiesta di liquidazione o quella di conversione, sulla base del rendimento infrannuale al netto delle commissioni di gestione. Il rendimento infrannuale viene determinato secondo le modalità previste all'art. 3 del Regolamento della Gestione separata ValorePiù Previdenza, prendendo a riferimento il periodo annuale compreso tra il primo giorno del quindicesimo mese e l'ultimo giorno del quarto mese antecedenti al mese di pervenimento della richiesta alla Compagnia.

L'aumento annuale del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato dalla Società.

Durante il periodo di erogazione della rendita vitalizia, la rivalutazione sarà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando la rendita stessa per la misura di rivalutazione riconosciuta; nel primo anno di erogazione della rendita vitalizia, verrà riconosciuta una rivalutazione pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo che intercorre tra la data di conversione del capitale maturato in rendita vitalizia e la successiva ricorrenza annuale.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “VALOREPIÚ PREVIDENZA”

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Compagnia”), che viene contraddistinta con il nome “VALOREPIÚ PREVIDENZA” ed indicata nel seguito con la denominazione di “FONDO”.

La valuta di denominazione del FONDO è l’Euro.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata ai rendimenti realizzati dal FONDO.

La gestione del FONDO è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011, ed ottempererà ad eventuali successive disposizioni.

Il FONDO è dedicato ai piani individuali pensionistici ai sensi del D. Lgs. 252 del 5/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 1. Obiettivi e politiche di investimento

La gestione del FONDO ha per obiettivo la conservazione e la crescita del suo valore, il raggiungimento dei rendimenti minimi garantiti a favore degli assicurati e la stabilizzazione nel tempo dei rendimenti conseguiti, nell’ottica della gestione integrata dell’attivo e del passivo e tenuto conto delle variabili macroeconomiche e di mercato che influenzano le scelte d’investimento.

La gestione del FONDO segue le politiche di investimento di seguito descritte, conformi alla regolamentazione in vigore.

- **AREE GEOGRAFICHE:**

Gli investimenti appartengono prevalentemente alle seguenti aree geografiche: Europa – Stati Uniti – Giappone. E’ ammesso l’investimento in strumenti finanziari appartenenti ad un’area geografica differente dalle tre menzionate, coerentemente alla Delibera Quadro sugli Investimenti Finanziari.

- **INVESTIMENTI AZIONARI, IMMOBILIARI ED ALTERNATIVI:**

Sono ammessi investimenti in azioni e obbligazioni convertibili di società operanti in Stati membri dell’OCSE.

Gli investimenti immobiliari ed alternativi che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprendono fondi immobiliari, fondi infrastrutturali, fondi di loans, fondi high yield e fondi emergenti, sono ammessi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in vigore e rappresentano una componente residuale del portafoglio. L’esposizione verso gli investimenti azionaria, immobiliari e alternativi può essere altresì perseguita mediante OICR, i quali devono investire prevalentemente in paesi OCSE.

- **INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI CORPORATE:**

Tenuto conto del rischio di credito, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari corporate, sono ammessi investimenti obbligazionari diretti in società operanti in Stati membri dell’OCSE.

L’esposizione obbligazionaria corporate, che a titolo esemplificativo e non esaustivo comprende anche fondi infrastrutturali, fondi di loans, fondi high yield e fondi emergenti, è altresì rappresentata da OICR. L’investimento diretto in titoli obbligazionari corporate tiene sempre conto dei cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio. L’esposizione sui corporate può essere altresì perseguita mediante OICR, i quali dovranno investire prevalentemente in paesi OCSE.

- **INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI GOVERNATIVI:**

Tenuto conto del rischio di tasso, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari, è consentito l’investimento in titoli obbligazionari diretti emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all’OCSE, da emittenti internazionali a cui aderisca almeno uno Stato membro dell’OCSE, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all’OCSE, da emittenti parastatali di Stati

appartenenti all'OCSE denominati in Euro ed aventi rating investment grade, a condizione che nessuna agenzia di rating abbia espresso una valutazione inferiore.

Indipendentemente dal rating, l'adeguatezza del merito creditizio dei singoli emittenti è valutata dalla Compagnia attraverso apposite procedure interne di verifica del rischio di credito.

L'investimento diretto in titoli obbligazionari governativi tiene sempre conto dei cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio.

L'esposizione obbligazionaria governativa, che a titolo esemplificativo e non esaustivo comprende anche fondi high yield e fondi emergenti anche a contenuto governativo, è altresì rappresentata da OICR.

L'esposizione sui governativi può essere altresì perseguita mediante OICR, i quali dovranno investire prevalentemente in emittenti coerenti alle regole sopra specificate.

▪ **STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:**

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati dall'Impresa sia con finalità di copertura del rischio presente sulle attività del portafoglio titoli, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso. L'utilizzo degli strumenti finanziari derivati è soggetto al pieno rispetto della relativa normativa di vigilanza in materia e della Delibera Quadro sugli Investimenti Finanziari.

▪ **VALUTE DI DENOMINAZIONE:**

La valuta di denominazione degli investimenti è l'euro. E' ammessa la presenza di investimenti in divisa diversa da euro, per un ammontare marginale rispetto al totale degli investimenti del portafoglio, in coerenza con la delibera quadro sugli investimenti e prevedendo opportune operazioni di copertura finalizzate a non modificare il profilo di rischio della gestione.

Si precisa che è ammessa la possibilità di superare i limiti di esposizione sopra menzionati, per brevi periodi di tempo o per effetto di deroghe approvate e validate dal Comitato di Rischio Finanziario della Compagnia.

Relativamente ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS (ex Isvap) n. 25 del 27/05/2008 (operatività infragruppo), si precisa quanto segue:

- è ammesso l'utilizzo di OICR istituiti, distribuiti e/o gestiti da società del medesimo Gruppo di appartenenza della Compagnia. In tal caso, il rendimento della gestione beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni;
- l'importo massimo di esposizione al Gruppo di appartenenza della Compagnia per operazioni d'investimento, concluse con controparti di Gruppo soggette a vigilanza prudenziale, è fissato di anno in anno nell'ambito della delibera quadro in materia di operatività infragruppo approvata dall'organo amministrativo della Compagnia ai sensi dell'art. 6 del Regolamento IVASS (ex Isvap) n. 25;
- pur in presenza di conflitto d'interessi, la Compagnia opera in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli assicurati-contraenti.

Articolo 2. Certificazione della gestione separata

La gestione del FONDO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 24/2/98 n. 58, la quale attesta la rispondenza del FONDO al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al FONDO, il rendimento annuo del FONDO, quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

Articolo 3. Determinazione del rendimento della gestione separata

Il tasso di rendimento medio annuo del FONDO per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene riportando il risultato finanziario della gestione del FONDO di competenza di quell'esercizio al valore medio del patrimonio del FONDO stesso.

Per risultato finanziario del FONDO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del FONDO – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO e cioè al prezzo di acquisto, per i beni di nuova acquisizione, ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO, per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio del FONDO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del FONDO.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

La Compagnia provvede alla determinazione dei tassi medi di rendimento relativi ai seguenti periodi annuali:

- 1 gennaio – 31 dicembre;
- 1 febbraio – 31 gennaio dell'anno successivo;
- 1 marzo – 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno successivo;
- 1 aprile – 31 marzo dell'anno successivo;
- 1 maggio – 30 aprile dell'anno successivo;
- 1 giugno – 31 maggio dell'anno successivo;
- 1 luglio – 30 giugno dell'anno successivo;
- 1 agosto – 31 luglio dell'anno successivo;
- 1 settembre – 31 agosto dell'anno successivo;
- 1 ottobre – 30 settembre dell'anno successivo;
- 1 novembre – 31 ottobre dell'anno successivo;
- 1 dicembre – 30 novembre dell'anno successivo.

Il periodo di osservazione per la certificazione del tasso di rendimento medio annuo del FONDO decorre dal 1 ottobre dell'anno precedente e termina il 30 settembre dell'anno di certificazione.

Il rendimento annuale applicato per la rivalutazione delle prestazioni assicurate è quello relativo al periodo di osservazione adottato per la certificazione, salvo quanto previsto e disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione.

Articolo 4. Oneri a carico della gestione separata

Gravano sulla gestione separata unicamente le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata, eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge, eventuali imposte e tasse, e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa disposizione della Compagnia.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 5. Condizioni di Assicurazione

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Articolo 6. Modifiche al regolamento della gestione separata

La Compagnia si riserva di apportare modifiche al regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli assicurati-contraenti.

OPZIONE A
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA IN
 RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA**
(SESSO MASCHILE)
TASSO TECNICO 0,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	27,383	27,193	27,130	27,099	27,068	27,037
51	28,132	27,932	27,866	27,833	27,800	27,767
52	28,922	28,710	28,641	28,606	28,571	28,536
53	29,755	29,531	29,457	29,420	29,383	29,346
54	30,633	30,395	30,317	30,278	30,239	30,200
55	31,560	31,308	31,225	31,184	31,142	31,101
56	32,541	32,273	32,185	32,141	32,097	32,053
57	33,579	33,294	33,200	33,154	33,107	33,060
58	34,682	34,378	34,277	34,228	34,178	34,128
59	35,853	35,528	35,421	35,368	35,314	35,261
60	37,098	36,751	36,636	36,579	36,523	36,466
61	38,423	38,050	37,928	37,867	37,806	37,745
62	39,831	39,430	39,299	39,233	39,168	39,103
63	41,328	40,897	40,755	40,685	40,615	40,545
64	42,923	42,459	42,306	42,230	42,154	42,079
65	44,626	44,124	43,959	43,877	43,796	43,714
66	46,446	45,903	45,724	45,636	45,547	45,459
67	48,396	47,806	47,612	47,516	47,420	47,325
68	50,487	49,845	49,635	49,530	49,426	49,322
69	52,735	52,035	51,806	51,692	51,579	51,466
70	55,154	54,389	54,139	54,014	53,891	53,768
71	57,761	56,923	56,649	56,513	56,377	56,242
72	60,582	59,660	59,359	59,209	59,061	58,913
73	63,646	62,630	62,298	62,134	61,970	61,807
74	66,993	65,868	65,501	65,319	65,138	64,958
75	70,660	69,409	69,002	68,800	68,600	68,400
76	74,678	73,282	72,829	72,604	72,381	72,159
77	79,066	77,503	76,996	76,745	76,496	76,248
78	83,838	82,083	81,515	81,233	80,954	80,676
79	88,998	87,023	86,384	86,068	85,755	85,443
80	94,578	92,351	91,632	91,276	90,923	90,573
81	100,648	98,129	97,317	96,917	96,519	96,125
82	107,295	104,438	103,519	103,066	102,616	102,170
83	114,654	111,397	110,352	109,837	109,327	108,821
84	122,861	119,129	117,935	117,347	116,764	116,188
85	131,929	127,635	126,265	125,591	124,925	124,265

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1939 al 1947 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1926 al 1938 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE B
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA IN
 RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CON MAGGIORAZIONE DEL 20% IN CASO DI NON
 AUTOSUFFICIENZA**
(SESSO MASCHILE)
TASSO TECNICO 0,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	26,079	25,898	25,838	25,809	25,779	25,749
51	26,793	26,602	26,539	26,508	26,476	26,445
52	27,545	27,343	27,277	27,244	27,210	27,177
53	28,338	28,124	28,054	28,019	27,984	27,949
54	29,174	28,948	28,873	28,836	28,799	28,762
55	30,057	29,817	29,738	29,699	29,659	29,620
56	30,991	30,736	30,652	30,610	30,568	30,527
57	31,980	31,709	31,619	31,575	31,530	31,486
58	33,030	32,741	32,645	32,598	32,550	32,503
59	34,145	33,836	33,734	33,683	33,633	33,582
60	35,332	35,001	34,892	34,837	34,783	34,729
61	36,593	36,238	36,122	36,063	36,005	35,948
62	37,934	37,553	37,427	37,365	37,303	37,241
63	39,360	38,949	38,815	38,747	38,681	38,614
64	40,879	40,437	40,291	40,219	40,147	40,075
65	42,501	42,023	41,866	41,788	41,710	41,633
66	44,235	43,717	43,547	43,463	43,378	43,295
67	46,091	45,529	45,345	45,253	45,162	45,071
68	48,082	47,471	47,271	47,171	47,072	46,974
69	50,223	49,557	49,339	49,230	49,122	49,015
70	52,528	51,799	51,561	51,442	51,324	51,207
71	55,011	54,212	53,951	53,822	53,693	53,564
72	57,697	56,819	56,532	56,390	56,248	56,108
73	60,615	59,647	59,331	59,175	59,019	58,864
74	63,803	62,731	62,382	62,209	62,036	61,865
75	67,295	66,104	65,716	65,524	65,333	65,143
76	71,122	69,793	69,361	69,147	68,934	68,722
77	75,301	73,813	73,330	73,091	72,853	72,617
78	79,846	78,175	77,633	77,365	77,099	76,834
79	84,760	82,879	82,271	81,970	81,671	81,374
80	90,074	87,953	87,268	86,930	86,594	86,260
81	95,855	93,456	92,683	92,301	91,923	91,547
82	102,186	99,465	98,590	98,158	97,730	97,305
83	109,194	106,092	105,097	104,607	104,121	103,639
84	117,011	113,456	112,319	111,759	111,204	110,655
85	125,647	121,557	120,253	119,611	118,976	118,347

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1939 al 1947 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1926 al 1938 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE C
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA IN
 RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 5 ANNI**
(SESSO MASCHILE)
TASSO TECNICO 0,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	27,366	27,178	27,116	27,085	27,054	27,023
51	28,113	27,915	27,849	27,817	27,784	27,752
52	28,900	28,690	28,621	28,587	28,552	28,518
53	29,729	29,507	29,434	29,398	29,361	29,325
54	30,602	30,368	30,291	30,252	30,214	30,175
55	31,525	31,276	31,194	31,154	31,113	31,072
56	32,499	32,236	32,149	32,106	32,063	32,020
57	33,531	33,251	33,158	33,112	33,067	33,021
58	34,624	34,326	34,228	34,179	34,130	34,081
59	35,783	35,465	35,361	35,309	35,257	35,205
60	37,014	36,675	36,564	36,508	36,453	36,398
61	38,320	37,958	37,839	37,780	37,721	37,662
62	39,706	39,319	39,191	39,128	39,065	39,002
63	41,176	40,762	40,625	40,558	40,490	40,423
64	42,740	42,295	42,149	42,076	42,004	41,932
65	44,405	43,927	43,770	43,692	43,614	43,536
66	46,179	45,665	45,496	45,412	45,328	45,245
67	48,072	47,518	47,336	47,245	47,155	47,065
68	50,095	49,497	49,300	49,203	49,106	49,009
69	52,260	51,614	51,402	51,296	51,191	51,087
70	54,581	53,881	53,651	53,537	53,423	53,310
71	57,071	56,311	56,062	55,938	55,815	55,692
72	59,747	58,921	58,651	58,517	58,383	58,250
73	62,631	61,732	61,439	61,293	61,148	61,003
74	65,740	64,763	64,444	64,286	64,128	63,971
75	69,093	68,030	67,683	67,511	67,340	67,169
76	72,696	71,540	71,163	70,976	70,790	70,605
77	76,550	75,294	74,885	74,682	74,480	74,279
78	80,653	79,289	78,844	78,624	78,404	78,186
79	85,001	83,519	83,036	82,797	82,559	82,323
80	89,600	87,992	87,469	87,210	86,952	86,696

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1939 al 1947 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1926 al 1938 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE C
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA IN
 RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 10 ANNI**
(SESSO MASCHILE)
TASSO TECNICO 0,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	27,310	27,125	27,064	27,034	27,003	26,973
51	28,049	27,854	27,789	27,757	27,725	27,693
52	28,824	28,619	28,551	28,518	28,484	28,450
53	29,640	29,424	29,352	29,317	29,281	29,246
54	30,498	30,270	30,195	30,157	30,120	30,083
55	31,402	31,161	31,081	31,042	31,002	30,963
56	32,353	32,099	32,015	31,973	31,931	31,889
57	33,356	33,087	32,998	32,954	32,910	32,866
58	34,415	34,130	34,036	33,989	33,942	33,896
59	35,533	35,231	35,131	35,082	35,032	34,983
60	36,713	36,393	36,288	36,235	36,183	36,130
61	37,959	37,619	37,507	37,452	37,396	37,341
62	39,272	38,912	38,793	38,734	38,675	38,617
63	40,657	40,275	40,149	40,086	40,024	39,961
64	42,119	41,712	41,579	41,512	41,446	41,380
65	43,663	43,231	43,088	43,018	42,947	42,877
66	45,293	44,834	44,683	44,607	44,532	44,458
67	47,014	46,526	46,366	46,286	46,206	46,127
68	48,830	48,312	48,142	48,057	47,972	47,888
69	50,743	50,193	50,013	49,923	49,834	49,745
70	52,752	52,170	51,980	51,885	51,790	51,696
71	54,855	54,242	54,041	53,941	53,841	53,742
72	57,054	56,409	56,197	56,092	55,987	55,883
73	59,349	58,672	58,450	58,339	58,229	58,120
74	61,738	61,030	60,798	60,682	60,567	60,453
75	64,214	63,477	63,235	63,115	62,995	62,876

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1939 al 1947 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1926 al 1938 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE C
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA IN
 RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 15 ANNI**
(SESSO MASCHILE)
TASSO TECNICO 0,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	27,190	27,010	26,951	26,921	26,892	26,862
51	27,907	27,719	27,657	27,626	27,595	27,564
52	28,658	28,460	28,395	28,363	28,330	28,298
53	29,443	29,237	29,168	29,134	29,100	29,066
54	30,266	30,049	29,977	29,941	29,906	29,870
55	31,126	30,899	30,824	30,786	30,749	30,712
56	32,027	31,788	31,710	31,670	31,631	31,592
57	32,970	32,719	32,637	32,596	32,555	32,514
58	33,957	33,694	33,607	33,564	33,521	33,478
59	34,989	34,714	34,623	34,578	34,532	34,487
60	36,069	35,780	35,685	35,638	35,590	35,543
61	37,197	36,894	36,795	36,745	36,695	36,646
62	38,372	38,055	37,951	37,899	37,847	37,795
63	39,594	39,263	39,154	39,099	39,045	38,991
64	40,861	40,516	40,402	40,346	40,289	40,233
65	42,170	41,812	41,694	41,636	41,577	41,519
66	43,519	43,149	43,027	42,966	42,906	42,845
67	44,903	44,522	44,396	44,334	44,271	44,209
68	46,318	45,927	45,798	45,734	45,670	45,606
69	47,758	47,358	47,226	47,161	47,095	47,030
70	49,214	48,808	48,674	48,608	48,541	48,475

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1939 al 1947 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1926 al 1938 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE A
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA IN
 RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA**
(SESSO FEMMINILE)
TASSO TECNICO 0,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	24,869	24,712	24,660	24,634	24,608	24,583
51	25,488	25,324	25,269	25,242	25,215	25,188
52	26,139	25,966	25,909	25,880	25,852	25,823
53	26,822	26,640	26,579	26,549	26,519	26,490
54	27,540	27,348	27,284	27,253	27,221	27,190
55	28,295	28,093	28,026	27,992	27,959	27,926
56	29,093	28,878	28,808	28,772	28,737	28,702
57	29,934	29,708	29,633	29,596	29,558	29,521
58	30,825	30,585	30,506	30,466	30,427	30,388
59	31,770	31,515	31,430	31,388	31,347	31,305
60	32,772	32,501	32,411	32,367	32,322	32,278
61	33,838	33,548	33,453	33,405	33,358	33,311
62	34,970	34,661	34,560	34,509	34,458	34,408
63	36,175	35,844	35,735	35,681	35,627	35,573
64	37,459	37,105	36,988	36,930	36,872	36,815
65	38,832	38,451	38,326	38,264	38,202	38,140
66	40,295	39,886	39,751	39,684	39,617	39,550
67	41,866	41,424	41,279	41,206	41,134	41,062
68	43,554	43,076	42,919	42,841	42,763	42,685
69	45,370	44,851	44,681	44,596	44,512	44,428
70	47,328	46,764	46,578	46,486	46,395	46,303
71	49,440	48,825	48,623	48,523	48,423	48,323
72	51,725	51,052	50,831	50,722	50,612	50,504
73	54,212	53,473	53,231	53,111	52,992	52,872
74	56,932	56,117	55,851	55,719	55,587	55,456
75	59,907	59,005	58,711	58,565	58,419	58,275
76	63,170	62,169	61,842	61,680	61,519	61,358
77	66,752	65,634	65,270	65,090	64,910	64,732
78	70,682	69,430	69,023	68,821	68,621	68,421
79	74,987	73,580	73,123	72,896	72,671	72,447
80	79,704	78,116	77,601	77,346	77,093	76,841
81	84,876	83,078	82,495	82,207	81,921	81,637
82	90,583	88,538	87,877	87,550	87,225	86,903
83	96,900	94,564	93,810	93,437	93,067	92,701
84	103,929	101,246	100,382	99,955	99,532	99,113
85	111,675	108,583	107,590	107,100	106,615	106,134

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1941 al 1949 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1928 al 1940 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE B
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA IN
 RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CON MAGGIORAZIONE DEL 20% IN CASO DI NON
 AUTOSUFFICIENZA**
(SESSO FEMMINILE)
TASSO TECNICO 0,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	23,684	23,535	23,486	23,461	23,437	23,412
51	24,275	24,118	24,066	24,040	24,014	23,989
52	24,894	24,729	24,675	24,648	24,621	24,594
53	25,545	25,371	25,314	25,285	25,257	25,228
54	26,228	26,045	25,985	25,955	25,925	25,895
55	26,948	26,755	26,691	26,659	26,628	26,596
56	27,707	27,503	27,436	27,402	27,369	27,335
57	28,509	28,293	28,222	28,186	28,151	28,115
58	29,358	29,129	29,053	29,015	28,978	28,940
59	30,257	30,014	29,934	29,894	29,854	29,814
60	31,212	30,953	30,868	30,825	30,783	30,741
61	32,227	31,951	31,860	31,815	31,770	31,725
62	33,305	33,011	32,914	32,866	32,817	32,769
63	34,452	34,137	34,034	33,982	33,931	33,879
64	35,676	35,338	35,227	35,172	35,117	35,062
65	36,983	36,620	36,501	36,442	36,383	36,324
66	38,377	37,986	37,858	37,794	37,730	37,667
67	39,873	39,451	39,313	39,244	39,175	39,107
68	41,480	41,025	40,875	40,800	40,726	40,652
69	43,210	42,716	42,553	42,473	42,392	42,312
70	45,074	44,537	44,360	44,273	44,185	44,099
71	47,086	46,500	46,307	46,212	46,117	46,022
72	49,262	48,621	48,411	48,306	48,202	48,099
73	51,631	50,927	50,696	50,582	50,468	50,355
74	54,221	53,445	53,191	53,065	52,940	52,815
75	57,054	56,196	55,915	55,776	55,637	55,500
76	60,162	59,209	58,897	58,743	58,589	58,436
77	63,573	62,509	62,162	61,990	61,819	61,649
78	67,316	66,124	65,736	65,544	65,353	65,163
79	71,416	70,076	69,641	69,425	69,211	68,998
80	75,909	74,397	73,906	73,663	73,422	73,182
81	80,834	79,122	78,567	78,292	78,020	77,749
82	86,270	84,322	83,692	83,381	83,072	82,765
83	92,286	90,061	89,342	88,988	88,636	88,286
84	98,980	96,424	95,602	95,195	94,793	94,393
85	106,357	103,413	102,467	102,000	101,538	101,080

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1941 al 1949 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1928 al 1940 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE C
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA IN
 RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 5 ANNI**
(SESSO FEMMINILE)
TASSO TECNICO 0,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	24,858	24,702	24,651	24,625	24,599	24,574
51	25,476	25,313	25,259	25,232	25,205	25,178
52	26,125	25,953	25,897	25,868	25,840	25,812
53	26,806	26,626	26,566	26,536	26,507	26,477
54	27,522	27,332	27,269	27,238	27,207	27,175
55	28,276	28,075	28,009	27,976	27,943	27,910
56	29,071	28,859	28,789	28,754	28,719	28,685
57	29,910	29,686	29,612	29,575	29,538	29,502
58	30,798	30,561	30,482	30,443	30,404	30,365
59	31,739	31,487	31,403	31,362	31,321	31,279
60	32,736	32,468	32,380	32,336	32,292	32,248
61	33,795	33,510	33,416	33,369	33,323	33,276
62	34,920	34,616	34,516	34,466	34,416	34,367
63	36,115	35,790	35,684	35,631	35,577	35,525
64	37,388	37,041	36,927	36,870	36,813	36,757
65	38,746	38,375	38,253	38,192	38,131	38,071
66	40,194	39,795	39,663	39,598	39,533	39,468
67	41,744	41,315	41,174	41,104	41,034	40,964
68	43,406	42,944	42,792	42,717	42,641	42,566
69	45,191	44,692	44,528	44,446	44,365	44,284
70	47,111	46,571	46,393	46,305	46,217	46,129
71	49,178	48,591	48,399	48,303	48,208	48,113
72	51,407	50,770	50,561	50,457	50,353	50,250
73	53,823	53,128	52,901	52,788	52,675	52,563
74	56,446	55,688	55,440	55,317	55,194	55,072
75	59,293	58,464	58,192	58,058	57,924	57,790
76	62,382	61,475	61,178	61,031	60,884	60,738
77	65,730	64,736	64,411	64,250	64,090	63,930
78	69,353	68,263	67,907	67,731	67,555	67,381
79	73,263	72,067	71,677	71,483	71,291	71,099
80	77,471	76,159	75,732	75,520	75,309	75,100

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1941 al 1949 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1928 al 1940 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE C
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA IN
 RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 10 ANNI**
(SESSO FEMMINILE)
TASSO TECNICO 0,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	24,824	24,670	24,619	24,594	24,568	24,543
51	25,439	25,277	25,224	25,197	25,170	25,144
52	26,083	25,913	25,857	25,829	25,802	25,774
53	26,759	26,581	26,522	26,493	26,463	26,434
54	27,469	27,282	27,220	27,189	27,158	27,127
55	28,216	28,019	27,953	27,921	27,888	27,856
56	29,003	28,794	28,726	28,691	28,657	28,623
57	29,832	29,612	29,539	29,503	29,467	29,431
58	30,707	30,475	30,398	30,360	30,322	30,284
59	31,633	31,387	31,305	31,265	31,225	31,184
60	32,611	32,351	32,265	32,222	32,179	32,137
61	33,648	33,372	33,281	33,235	33,190	33,145
62	34,746	34,452	34,356	34,307	34,259	34,211
63	35,908	35,596	35,494	35,442	35,391	35,341
64	37,142	36,810	36,701	36,646	36,592	36,538
65	38,453	38,099	37,983	37,925	37,867	37,810
66	39,844	39,467	39,342	39,281	39,219	39,158
67	41,325	40,923	40,790	40,724	40,658	40,593
68	42,903	42,473	42,331	42,261	42,190	42,120
69	44,582	44,122	43,971	43,896	43,821	43,746
70	46,368	45,877	45,715	45,635	45,555	45,475
71	48,265	47,740	47,568	47,482	47,397	47,312
72	50,278	49,718	49,535	49,443	49,352	49,261
73	52,415	51,819	51,623	51,526	51,429	51,333
74	54,680	54,047	53,839	53,736	53,633	53,530
75	57,071	56,400	56,179	56,070	55,961	55,852

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1941 al 1949 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1928 al 1940 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE C
**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA IN
 RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 15 ANNI**
(SESSO FEMMINILE)
TASSO TECNICO 0,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	24,759	24,608	24,558	24,533	24,508	24,483
51	25,365	25,207	25,155	25,128	25,102	25,076
52	26,000	25,834	25,779	25,752	25,724	25,697
53	26,665	26,490	26,433	26,404	26,376	26,347
54	27,361	27,178	27,118	27,088	27,058	27,028
55	28,092	27,900	27,836	27,805	27,773	27,742
56	28,859	28,657	28,590	28,557	28,524	28,491
57	29,665	29,452	29,382	29,347	29,313	29,278
58	30,512	30,289	30,215	30,178	30,142	30,105
59	31,404	31,169	31,091	31,053	31,014	30,976
60	32,343	32,095	32,013	31,973	31,932	31,891
61	33,331	33,070	32,984	32,941	32,898	32,856
62	34,371	34,096	34,005	33,960	33,915	33,870
63	35,465	35,175	35,079	35,032	34,984	34,937
64	36,614	36,309	36,208	36,158	36,108	36,058
65	37,821	37,500	37,394	37,341	37,289	37,236
66	39,083	38,746	38,635	38,579	38,524	38,469
67	40,403	40,050	39,934	39,876	39,818	39,761
68	41,781	41,412	41,290	41,230	41,169	41,109
69	43,213	42,829	42,702	42,639	42,576	42,513
70	44,695	44,296	44,165	44,100	44,034	43,969

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1941 al 1949 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1928 al 1940 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE ACCESSORIE PER INVALIDITA' PERMANENTE E PREMORIENZA

Art. 1 - Prestazioni assicurative accessorie

In caso di morte o di invalidità permanente dell'Iscritto o prima del conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica, la Società liquiderà un importo pari all'ultimo contributo annuo (al netto di ogni onere e spesa) moltiplicato per il numero intero di anni mancanti al conseguimento del 65° anno di età assicurativa.

In caso di contributi ricorrenti in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, il contributo annuo sarà pari all'ultimo contributo corrisposto prima della data di decesso o di denuncia dell'invalidità permanente moltiplicato per il numero delle rate sub-annuali.

La copertura assicurativa accessoria non considera eventuali contributi aggiuntivi.

In caso di sospensione dei contributi ricorrenti, le prestazioni assicurative accessorie decadono, senza diritto a capitale ridotto od a valore di riscatto.

Al compimento del 65° anno di età o a maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, senza che si sia verificato il decesso o l'invalidità permanente dell'Iscritto, le prestazioni assicurative accessorie decadono ed i contributi corrispondenti a tali prestazioni resteranno acquisiti alla Società.

Le garanzie accessorie di invalidità permanente e premorienza sono soggette alle limitazioni di cui agli artt. 5, e 7 delle Condizioni generali di contratto.

Art. 2 - Definizione dell'invalidità permanente

Si intende colpito da invalidità permanente l'Iscritto che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica avvenuta dopo aver aderito all'assicurazione, comunque indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia ridotto, in modo presumibilmente permanente, la propria capacità all'esercizio della sua professione o mestiere e di ogni altra occupazione confacente alle sue attitudini ed abitudini, in misura almeno di due terzi del normale.

Art. 3 - Denuncia in caso di invalidità permanente

Verificatasi l'invalidità permanente, l'Iscritto od altra persona in sua vece deve farne denuncia alla Società per i necessari accertamenti facendo pervenire alla Società medesima, a mezzo lettera raccomandata, anche la documentazione prevista all'art. 23 delle Condizioni generali di contratto.

A richiesta della Società, l'Iscritto e colui che ha fatto la denuncia dell'invalidità, sono obbligati a rendere, con verità ed esattezza, le dichiarazioni ed a fornire le prove che potessero apparire utili per l'accertamento delle cause dell'invalidità permanente e della sua gravità, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Iscritto.

Art. 4 - Accertamento dell'invalidità permanente

La Società si impegna ad accertare l'esistenza dell'invalidità permanente entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della denuncia, completa di tutta la documentazione richiesta.

Il decesso dell'Iscritto intervenuto prima del riconoscimento dell'invalidità permanente, comporta l'interruzione della procedura accertativa e la liquidazione di quanto sarebbe spettato in caso di premorienza dell'Iscritto.

La Società si impegna alla liquidazione della prestazione entro i 30 giorni successivi alla data di riconoscimento dell'invalidità permanente.

Art. 5 - Controversie sul riconoscimento dell'invalidità permanente

Nel caso di disaccordo sul riconoscimento dell'invalidità permanente, l'Iscritto ha facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata indirizzata alla Società, la decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l'altro dall'Iscritto ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti.

In caso di mancato accordo la scelta del terzo arbitro sarà demandata, anche ad istanza di una sola delle due parti, al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza dell'Iscritto.


Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, come amichevole compositore, senza formalità di procedura, con parere vincolante anche se uno dei componenti rifiuta di firmare il relativo verbale, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di parti contrattuali.

Gli arbitri, ove lo ritengano opportuno, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Ciascuna delle parti sopporta le spese e le competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle parti.

Art. 6 - Costo della garanzia di invalidità permanente e del rischio morte

Il costo relativo alla garanzia di invalidità permanente ed al rischio di morte viene determinato applicando la percentuale riportata nelle due tabelle seguenti, in funzione del sesso e dell'età raggiunta dall'Iscritto, all'importo derivante dal prodotto dell'ultimo contributo annuo corrisposto, come definito al precedente art. 1, per il numero intero di anni mancanti al conseguimento del 65° anno di età.



GARANZIA ACCESSORIA DI INVALIDITA' PERMANENTE E PREMORIENZA

Assicurati di Sesso Maschile

Costo annuo della garanzia per 1.000,00 Euro di prestazione assicurata (*)

Età raggiunta	Costo annuo	Età raggiunta	Costo annuo
14	0,868	43	3,702
15	1,126	44	4,038
16	1,424	45	4,362
17	1,631	46	4,866
18	1,786	47	5,513
19	1,877	48	6,109
20	1,929	49	6,678
21	2,006	50	7,209
22	2,084	51	7,791
23	2,084	52	8,568
24	2,136	53	9,616
25	2,188	54	10,703
26	2,278	55	12,023
27	2,356	56	13,395
28	2,472	57	14,896
29	2,589	58	16,591
30	2,628	59	18,493
31	2,692	60	20,512
32	2,666	61	22,699
33	2,615	62	25,055
34	2,589	63	27,617
35	2,576	64	30,438
36	2,563		
37	2,615		
38	2,718		
39	2,796		
40	2,938		
41	3,145		
42	3,417		

(*)La prestazione assicurata è pari al prodotto dell'ultimo versamento annuo per il numero di anni mancanti al 65° anno di età.

GARANZIA ACCESSORIA DI INVALIDITA' PERMANENTE E PREMORIENZA

Assicurati di Sesso Femminile

Costo annuo della garanzia per 1.000,00 Euro di prestazione assicurata (*)

Età raggiunta	Costo annuo	Età raggiunta	Costo annuo
14	0,635	43	2,200
15	0,686	44	2,395
16	0,725	45	2,615
17	0,777	46	2,899
18	0,790	47	3,197
19	0,829	48	3,482
20	0,829	49	3,740
21	0,816	50	3,960
22	0,790	51	4,271
23	0,829	52	4,646
24	0,855	53	5,125
25	0,945	54	5,578
26	0,984	55	6,044
27	1,036	56	6,600
28	1,075	57	7,273
29	1,126	58	7,998
30	1,165	59	8,762
31	1,204	60	9,525
32	1,230	61	10,353
33	1,269	62	11,376
34	1,282	63	12,579
35	1,333	64	13,938
36	1,398		
37	1,489		
38	1,566		
39	1,670		
40	1,748		
41	1,877		
42	2,032		

(*)La prestazione assicurata è pari al prodotto dell'ultimo versamento annuo per il numero di anni mancanti al 65° anno di età.

Mod. 150270-2 Ed 01-2021

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma

Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 204.342.840 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

